

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tribunale Foggia
Verbale n. 6 del 4 ottobre 2019

Calvio Maria Rosaria	presente
Caso Pasquale	presente
Celentano Giacomo A.	presente
Chionchio Grazia	presente
Curtotti Michele	presente
De Maio Laura	presente
Di Sabato Nadia	presente
Iannarelli Luigi	presente
Leo Luigi	presente
Masi Angela	presente
Mari Gaetano Massimiliano	presente
Merlicco Marco	Assente
Mirabella Monica	presente
Orsitto Enricomaria	presente
Paolisso Giovanna	presente
Pernice Adriano	presente
Scillitani Marco	presente
Taggio Lorenzo	presente sino alle 16,15
Ursitti Gianluca	presente
Ventarola Donatella	presente
Vinelli Valerio A.	presente

OMISSIS

Il Presidente, Avv. Gianluca Ursitti, accertata la regolare convocazione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 14,00. Funge da Segretario l'Avv. Giovanna Paolisso. Si da atto che il Consigliere Merlicco ha giustificato la sua assenza.

OMISSIS

SECONDO PUNTO all'o.d.g. - Revoca Protocollo relativo ai trasferimenti immobiliari nei giudizi di separazione e divorzio, stipulato in data 18.03.2016;

In data 18 marzo 2016 il Tribunale di Foggia ed il COA hanno sottoscritto un protocollo che consente il trasferimento degli immobili nei giudizi relativi alle crisi familiari (separazioni, divorzi, ecc.) definiti consensualmente.

Prendendo le mosse da una decisione della Suprema Corte del 1997 – che aveva espressamente consentito il trasferimento ad effetti reali dei diritti immobiliari purchè funzionale al superamento della crisi familiare – nel 2016 il nostro Foro, uno dei pochi in Italia, sottoscrisse un protocollo relativo al trasferimento di immobili.

Con verbale endosezionale del 30/04/16 la Prima Sezione del nostro Tribunale facendo leva sulla incompetenza del giudice della Separazione a riceversi atti negoziali con effetti traslativi e la correlata competenza a riceversi pattuizioni similari con effetti obbligatori, con correlata garanzia ex 2932 c.c. ha proposto la revisione di detto Protocollo. All'incontro che ne è seguito, su impulso del Consiglio in carica, il Presidente della Prima Sezione ha spiegato come quella attività impone la necessità di controlli fiscali che non competono ai giudici, pone problemi di conservazione degli atti oltre che di responsabilità di corretta formazione del titolo (non essendo il Cancelliere obbligato a verificare la correttezza formale e sostanziale come è, invece, per il Notaio). Si richiamava poi la attenzione sul fatto che errori e/o omissioni, sempre possibili, potevano rilevarsi a disanza di molti anni.

I rappresentanti del Consiglio dell'Ordine hanno sottolineato che pur nella consapevolezza che la applicazione del protocollo richiedesse ai magistrati un surplus di lavoro di natura tecnica più consona a quella notarile, non hanno mancato di evidenziare che proprio quel protocollo aveva consentito che tante separazioni non fossero sfociate in sede contenziosa. E' stato sottolineato che la attività "notarile" è stata svolta ed affidata agli avvocati che se ne sono assunti la responsabilità. Si è sottolineato che il dato testuale della normativa del 2010, richiamata dai magistrati, ladove che parlava di notaio, faceva riferimento alla funzione e non certo alla figura del professionista. Avevano chiesto di conoscere quale fosse la incidenza di applicazione di detto protocollo.

L'incontro si concludeva con l'impegno del Tribunale di comunicare quale fosse la incidenza di applicazione del protocollo e con quello dei rappresentanti dell'Avvocatura di sottoporre la questione all'esame del Consiglio.

Successivamente è stato comunicato che la incidenza di applicazione del Protocollo sui procedimenti consensuali era del 3%.

Il Consiglio

prende atto della esistenza delle criticità rappresentate dalla Magistratura e della scarsissima incidenza di detto protocollo nella definizione consensuale della crisi coniugale; pur non condividendo le motivazioni poste a base del ventilato mutamento di orientamento dal Tribunale di Foggia, così come riportate nel verbale endosezionale e delle criticità emerse in seno alla riunione tenutasi successivamente (obbligo trascrizione, conservazione dei titoli di proprietà, tutela dei terzi, diritti di

sequela, ecc.). e al fine di evitare che il repentino mutamento dell'orientamento di questo tribunale possa ingenerare disguidi applicativi del Protocollo a tutt'oggi vigente

propone

la disapplicazione del Protocollo per tutti i ricorsi depositati successivamente al 01.01.2020, restando esso pienamente vigente ed operativo per tutti i procedimenti incardinati fino al 31.12.2019, al fine di consentire a questo Consiglio di dare adeguata e completa comunicazione ai propri iscritti in sede istituzionale.

Il Consiglio si riserva di enucleare idonee proposte.


OMISSIS

Il Presidente
f/to Avv. Gianluca Ursitti

Il Consigliere Segretario
f/to Avv. Giovanna Paolisso

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Foggia, 7 ottobre 2019



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Paolisso